

## DECRETO 3 SETTEMBRE 1997 N. 478

### **Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacanza per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

**Visto** l'articolo 59 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, che prevede l'approvazione del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, oggi Ministro per le politiche agricole, delle deliberazioni del Consiglio dell'ordine nazionale concernenti le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali;

**Visto** l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**Ritenuta** l'opportunità di adeguare i compensi a vacanza previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali, approvata con decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232;

**Viste** le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali nelle sedute del 21 ottobre 1992 e del 11 gennaio 1994;

**Visto** il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997:

**Udito** il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;

**Vista** la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

ADOTTA

**Il seguente regolamento:**

Art. 1

1. L'articolo 27 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, è sostituito dal seguente:

“Art. 27 (*Compenso per vacanza*). – 1. Al professionista spetta un onorario di €56,81 per ogni vacanza di un'ora, con un massimo di otto vacanze giornaliere per lavori in residenza e dieci vacanze per lavori fuori sede.

2. Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari, ridotti del 50%.

3: Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%”.

Art. 2

1. L'art. 29 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, è sostituito dal seguente:

“Art. 29 (*Onorario integrativo*). – 1. Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacanza per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di:

- a) €28,41 per il professionista;
- b) €13,17 per il collaboratore di concetto”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997

Il Ministro per le politiche agricole  
PINTO

Il Ministro di grazia e giustizia  
FLICK